

STATUTO

ERIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASAGIOVE CE VIA NAZIONALE
APPIA 13

Numero REA: CE - 310672

Codice fiscale: 04242490615

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto

n. 4.127 del repertorio
n. 2.830 della raccolta

STATUTO

**della Società Cooperativa denominata
"ERIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione) - E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comune di Casagiove (CE), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. e trans. del c.c., la Società Cooperativa denominata

"ERIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

Art. 2 (Norme applicabili) - Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa di cui alla L.381/91 è considerata a mutualità prevalente di diritto ex art.111 septies disp. att. che individua una sorta di presunzione di prevalenza qualificata dal rinvio alle discipline settoriali art. 2520 c.c.

Art. 3 (Sede - Durata) - La società cooperativa ha sede nel Comune di CASAGIOVE (CE).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo) - La Cooperativa conformemente alla legge 381/91 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale, promuovendo al contempo l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che si trovino in situazione di svantaggio e di emarginazione sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci (a norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale);
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi

sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991.

Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Essa, inoltre, si propone di promuovere, in ogni ambito esplicativo della propria attività, la diffusione della cultura della legalità.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 5 - (Oggetto) - La società cooperativa, con le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della l. 381/1991, ha per oggetto, nel settore dei servizi socio - sanitari:

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza socio sanitaria domiciliare, anche di tipo specialistica, a favore di anziani, disabili, minori, consistente nell'insieme organizzato di trattamenti riabilitativi e, infermieristici necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita dell'utente e della famiglia;

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, la gestione di comunità educative ed alloggio, case-famiglia, albergo, gruppi appartamento, gruppi di convivenza di soggetti sostenuti da Budget di Salute, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori anche affidati dal Centro Giustizia Minorile, donne in difficoltà, disabili,

soggetti con disagio psichico, mamme con figli, anziani, im-

migrati. La gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati, tra cui Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);

- la gestione in convenzione con le farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di servizi a valenza socio-sanitaria;

- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido, ludoteche, servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti);

- la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;

- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a tele-soccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;

- la gestione di servizi di interpretariato sociale e assistenza a categorie svantaggiate quali, a titolo non esaustivo, sordo/muti;

- la gestione di sportelli, tra gli altri informa giovani e disagio giovanile;

- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;

- la promozione e la gestione di impianti sportivi e di attività ricreative a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o in palestra, piscine, palazzetto dello sport, campi sportivi o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo; la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (soggiorni-vacanze per minori ed adolescenti, anziani, diversamente abili e soggetti svantaggiati, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;

- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali;

nel settore dei servizi educativi:

- la gestione di corsi di formazione professionale accreditati con enti pubblici per il rilascio di qualifiche professionali;

- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di corsi di formazione professionale, finanziati ed autofinanziati e per conto terzi (Regione, Provincia e Comune);

- l'attività di formazione ed aggiornamento di docenti della scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado;

- l'attività di progettazione, gestione e realizzazione di master professionalizzanti per l'inserimento lavorativo in

realta' aziendali, di master universitari, e di corsi di alta

formazione anche in collaborazione con istituti universitari;
- la promozione, organizzazione e gestione di attività preposte alla formazione continua ed aggiornamento, anche tramite l'ausilio dello strumento della formazione a distanza per dipendenti pubblici e privati, dirigenti e tecnici;
- la diffusione dei principi della cooperazione attraverso studi e ricerche e la formazione di esperti settoriali;
- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività della società;
- la gestione di attività volte allo sviluppo artistico, l'organizzazione e gestione di servizi di biblioteca e videoteca, corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione scolastica;
- la gestione ed organizzazione di una fattoria didattica finalizzata a realizzare percorsi e programmi educativi per allievi di istituti scolastici e non solo, per l'educazione alla sostenibilità (educazione ambientale, alimentare, educazione alla salute e alla partecipazione);
- la gestione ed organizzazione di una fattoria sociale finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona attraverso attività quali pet-therapy, ippoterapia, ecc;
- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica.
La Cooperativa inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) della l. 381/1991, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione di lavori nel campo:
- l'esercizio delle attività agricole anche nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale: attività florovivaistiche, orticoltura, frutticoltura, allevamento e custodia animali;
- la produzione, la lavorazione e la commercializzazione, anche tramite e-commerce, dei prodotti agricoli, floricoli, orticoli, frutticoli e zootecnici ottenuti;
- la valorizzazione del patrimonio ambientale, il recupero di terre incolte la gestione e promozione di oasi e ambiti di tutela protetti;
- l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di spazi verdi pubblici e privati ed anche adibiti a giardini terapeutici;
- l'attività di gestione e impianto sia di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali agriturismo, alberghi, hotel, villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congressuali, parchi a tema e di divertimento, stabilimenti termali, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari;

	- la gestione di attività promozionali di carattere culturale, turistico ed artistico con l'organizzazione e gestione di congressi, mostre, fiere, festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici, anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature necessarie, con relativo servizio di accoglienza, catering, informazione e vendita di biglietti; - l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private, di aree verdi, diserbo meccanico e spazzamento; l'attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di verde pubblico e privato; gestione di giardini pubblici e privati con raccolta trasporto e smaltimento degli scarti della potatura; - l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic; - l'attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di edifici pubblici e privati, servizi di lavanderia e rifacimento letti per enti pubblici e privati; - della gestione di attività di facchinaggio, parcheggio, portierato e custodia. La Cooperativa, inoltre, potrà: - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.; - dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; - svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali; - promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.	
--	---	--

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Coope-

rativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;

- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (Soci) - I soci si dividono in

1. soci operatori;
2. soci sovventori.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI

Art. 7 (Soci) - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci operatori:

- a) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria

attività lavorativa o professionale;

b) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Nel caso la cooperativa risultasse formata da almeno nove soci:

e) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto – ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 – il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Non possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 8 (Persone svantaggiate) - Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Art. 9 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-

ci.

Art. 10 (Obblighi dei soci) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:

* del capitale sottoscritto;

* dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

* della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera dall'organo amministrativo in relazione alle spese di istruttoria;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa cooperativa a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Divieto di trasferimento delle partecipazioni) - La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2530, settimo comma, del c.c. il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, o scioglimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

In caso di durata illimitata della società permane il diritto di recesso del socio a norma dell'art. 2437 codice civile da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro di cui all'art. 40 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal rapporto di lavoro, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che iniscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di novanta giorni, non adempia al versamento del valore della partecipazione sottoscritta o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale alla società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione all'Arbitro, entro i limiti e con le modalità di

cui all'art. 40 nel presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'Arbitro di cui all'art. 40 del presente statuto, entro i limiti e con le modalità previste ivi previste.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota) - I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote sottoscritte ed effettivamente versate, eventualmente rivalutate a norma delle disposizioni di cui al presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno solo il diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

Il socio uscente, o gli eredi di quello defunto, è obbligato

verso la società a far tempo e nei limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta l'insolvenza della società.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Art. 19 (Categoria speciale di soci) - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci co

operatori dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova, e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della qualifica professionale al livello prestabilito dalla cooperativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'inserimento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo. Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e purchè lo stesso intervenga prima della fine del periodo di prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il socio in prova dalla società.

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Nel caso di esito negativo del periodo di prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo di prova, purchè la durata complessiva della prova non ecceda i cinque anni.

Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, si applicano ai soci in prova le disposizioni legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori) - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della

legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori) - I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) - Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della loro emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire la partecipazione deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione) - L'assegnazione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'assegnazione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

1 voto fino a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

2 voti fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

3 voti fino a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

4 voti fino a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;

5 voti oltre Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di

un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei i voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'assegnazione delle quote.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori) - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di assegnazione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore a quello fissato dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le quote dovranno avere il valore minimo di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al capitale superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i

soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 26 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) alla ripartizione a titolo di dividendo in favore dei soci cooperatori e sovventori, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) a riserva straordinaria indivisibile.

Art. 27 (Ristorni) - L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, su proposta dell'organo amministrativo, che può appostare somme al conto economico a titolo di rimborso a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il rimborso ai soci potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del valore della partecipazione detenuta da ciascun socio.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La qualità dei servizi.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

I soci, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potranno deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la eventuale ripartizione dei ristorni;
2. la emissione delle quote destinate ai soci sovventori così come innanzi stabilito;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. l'approvazione dei regolamenti interni;
7. la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. le modificazioni dello statuto;
9. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare.

Art. 29 (Assemblea) - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, presso la sede sociale o anche altrove purchè nel territorio nazionale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi da parte dell'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Tale avviso, a cura dell'organo amministrativo, deve essere inviato a ciascun socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero consegnato a mano e controfirmato con ricevuta dal destinatario almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire, alternativamente, anche con:

- a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;
- b) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In mancanza delle formalità sopra indicate, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26 del presente statuto.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi) - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti esprimibili in assemblea.

In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti esprimibili.

Sono fatte salve eventuali norme di legge che stabiliscono

in maniera inderogabile quorum più elevati.

Art. 31 (Voto) - Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 23, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea) - L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo, ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di amministrazione, o dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta ed accertare i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, e riportato in apposito libro.

Art. 33 (Amministrazione) - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti con decisione dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci sovventori possono assumere la carica di amministratore nei limiti consentiti dalla legge.

Gli Amministratori durano in carica - secondo quanto stabilito all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-

vo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) - Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni) - Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli amministratori) - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza) - L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seconda del modulo amministrativo scelto, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-

lunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'amministratore unico o il Presidente, quest'ultimo previa apposita delibera, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organi di controllo) - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio.

I sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e debbono evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio.

Il controllo contabile può essere esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, dal collegio sindacale oppure da un revisore contabile, o da una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

Il collegio sindacale quando esercita il controllo contabile è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, l'assemblea determina il compenso per l'intera durata dell'incarico pari a tre

esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Si applicano al Revisore ovvero alla società di revisione le norme previste in materia dalla legge.

L'Assemblea dei soci può, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia obbligatorio per legge, conferire l'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola Arbitrale) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Liquidatori) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Liquidazione del patrimonio) - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti) - Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la società deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
 - d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Firmato: Luca Borrelli, Borrelli Loredana, Giuseppina Elefante, Lucia Buono notaio (sigillo).

27 di 27